



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.781/T/20.60 del 13 novembre 2020

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
Via Damiano Chiesa n. 24
00136 ROMA
prot.dgmc.@giustiziacert.it

Al Signor Direttore Generale Reggente
del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Lucia Castellano
Via Damiano Chiesa n. 24
00136 ROMA
prot.dgmc.@giustiziacert.it

e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'On.le Ministro della Giustizia
Via Arenula n. 70
00186 ROMA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Oggetto: Schema di Decreto del Ministero della Giustizia recante modifiche al Decreto del Ministro della Giustizia 31 Gennaio 2020 concernente l'individuazione dei livelli degli Istituti Penali per i Minorenni concernente l'individuazione dei livelli degli Istituti penali per i minorenni e la determinazione dei criteri generali e della disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Osservazioni del Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari.

Con riferimento alla richiesta formulata con la nota n. 0051272.U Prot. del 09/11/2020 di codesto Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, si formulano le seguenti osservazioni e proposte.

Con la modifica prevista dallo schema di D.M. in esame, si aggiunge al Decreto Ministeriale del 31.01.2020 in oggetto indicato l'articolo 1 bis prevede che, in sede di prima applicazione, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 12 del Decreto del Ministro della Giustizia 28/09/2016 concernente la "Individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale", di prevede che, se nessuno dei candidati raggiunge il punteggio minimo di 60 di cui alla predetto articolo 12, è dichiarato idoneo all'incarico superiore per il quale si svolge la valutazione comparativa il candidato che ha riportato il punteggio più alto e che comunque risulta in possesso delle competenze e della professionalità in relazione da conferire.

Orbene, la modifica proposta incontra il favore incondizionato di questa organizzazione sindacale, perché con la novella in esame si sana l'aporia che, di fatto, non prevedeva la possibilità di attribuire ai dirigenti penitenziari già appartenenti ai ruoli del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e già in servizio da anni con tale ruolo presso gli Istituti Penali per i Minorenni elevati a sede dirigenziale di poter aspirare al conferimento della Direzione delle sedi penitenziarie minorili di "incarico superiore".

Tuttavia, corre l'obbligo a questa Segreteria Generale di proporre l'introduzione nello schema di D.M. in esame le modifiche già proposte da questa organizzazione sindacale, a tutela delle posizioni sia dei dirigenti penitenziari che già svolgevano le loro funzioni di direttori negli Istituti penitenziari per i minorenni prima dell'istituzione del ruolo nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sia dei dirigenti penitenziari dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiamati, *more temporis*, a svolgere, con incarico provvisorio, le funzioni di direttore negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna su sedi vacanti. Per brevità, si allega alle presenti osservazioni la nota Prot. n.679/T/19.37 del 07 luglio 2019 di questa organizzazione sindacale reiterando, in questa sede, le richieste nella stessa formulate.

Si suggerisce, infine, laddove sia possibile, di introdurre nell'articolo 1 bis dello schema di D.M. in esame anche una deroga al limite di "almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera per essere ammessi alla procedura comparativa per il conferimento degli incarichi superiori contenuto nell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154". Infatti, laddove questa norma non sia modificata con questo o con altro idoneo strumento normativo, non sarà possibile conferire, in sede di prima nomina, nessuno dei tre incarichi superiori di Direzione di un Istituto Penale per i Minorenni (di Milano, di Roma e di Nisida) a nessuno dei cinque vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'accesso



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti di dirigente, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità indetto con il Provvedimento del Signor direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28/08/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020. Nessuno dei vincitori del concorso, infatti, dopo aver superato il corso di formazione iniziale della durata di diciotto mesi previsto dall'articolo 5 del citato Decreto Legislativo n. 63/2006 avrà maturato i nove anni e mezzo di effettivo servizio senza demerito necessari per essere ammessi al conferimento degli incarichi superiori.

Con l'auspicio che le presenti osservazioni, nell'interesse del personale rappresentato da questa Organizzazione Sindacale, che in questo caso coincide con le esigenze e gli interessi stessa Amministrazione della Giustizia Minorile, possano trovare positivo accoglimento, si coglie l'occasione per inviare alle SS.LL. i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.679/T/19.37 del 07 luglio 2019

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
00100 ROMA

Al Signor Direttore Generale
del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Vincenzo Starita
00100 ROMA

Oggetto: Bozza del D.M. recante "Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei criteri generali e della disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63".

-Osservazioni del Si.Di.Pe.-

Con riferimento alla convocazione pervenuta con la missiva prot. P.U. 006 del 28.06.2019 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria/Direzione Generale del Personale e delle Risorse, relativa alla Bozza di Decreto Ministeriale recante "Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei criteri generali e della disciplina delle modalità per i conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63", questa Organizzazione Sindacale con la presente nota intende formalizzare le osservazioni formulate nel corso dell'incontro svoltosi in data 03.07.2019.

La Bozza di Decreto in esame, nell'individuare i livelli degli istituti penali per i minorenni che con il D.M. 15 febbraio 2019 sono stati classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale, da un lato individua i criteri generali e, dall'altro, disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

penitenziari appartenenti al ruolo organico del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63.

I relativi procedimenti amministrativi – sia quello per il conferimento degli incarichi superiori sia quello per l'attribuzione degli incarichi di livello dirigenziale non generale- restano essenzialmente disciplinati dai Decreti Ministeriali del 28.09.2016 pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 31.10.2016.

Con il D.M. in esame, con l'articolo 4, vengono sostituiti il comma 1 dell'articolo 5 "*Incarichi espletati*" del D.M. 28.09.2016 relativo agli incarichi superiori ed il comma 2 dell'articolo 3 "*Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali*" del D.M. 28.09.2016 relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale. In entrambi i casi vengono aggiunti i punteggi di valutazione degli incarichi espletati dai dirigenti penitenziari presso l'Amministrazione Centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e presso Istituti Penali per i Minorenni.

In merito a questa modifica di entrambi i Decreti, questa organizzazione sindacale non condivide la scelta operata dall'Amministrazione di attribuire agli incarichi – siano essi di livello superiore o di I, II o III livello dirigenziale non generale - svolti presso gli Uffici Centrali o gli Istituti penali per i minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, un punteggio inferiore rispetto agli identici incarichi svolti presso gli Uffici Centrali o gli Istituti Penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si tratta di una scelta non motivata sul piano normativo ed in alcun modo giustificabile sul piano della operatività o della gestione amministrativa. Anzi, a questo proposito si osserva che nel Decreto in esame non si fa alcun richiamo all'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 recante le "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", il quale prevede che " 5. *Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione*". A parere di questa Organizzazione Sindacale, l'esistenza di una norma di diritto pubblico e di rango primario – che peraltro deriva anche dalla normativa internazionale di riferimento in materia di personale addetto al trattamento dei minori dell'area penale interna, alla quale l'Italia si è sempre uniformata - dovrebbe consigliare di rivedere il punteggio attribuito al servizio prestato dai dirigenti penitenziari presso gli Istituti penali per i minorenni, valorizzandolo adeguatamente per la specifica

2

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

complessità e la multiproblematicità dell'utenza gestita. Per questo, il servizio in questione dovrebbe essere ragionevolmente equiparato a tutti gli effetti a quello prestato negli Istituti Penitenziari del circuito ordinario. Il richiamo, poi, ai precetti dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 272/1989 consentirebbe al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di richiedere *"more temporis"* al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dirigenti di istituto penitenziario dotati di significativa esperienza nel settore minorile e, in ogni caso, comunque dotati di specifiche attitudini o preparazione, i quali possano svolgere, seppure in via transitoria, in maniera congrua ed adeguata allo specifico e peculiare contesto penitenziario minorile, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni.

Peraltro, l'attribuzione degli stessi punteggi previsti per i dirigenti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre a rispondere ad un evidente criterio di equità e di opportunità, non avvantaggerebbe in alcun modo i loro colleghi del neo costituito ruolo della dirigenza penitenziaria del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Infatti, né questi potranno più concorrere all'attribuzione degli incarichi presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, né i colleghi dirigenti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria potranno mai concorrere all'attribuzione degli incarichi presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Si tratta, infatti, di due ruoli distinti e separati e tra loro impermeabili. Prova ne sia che il legislatore, quando ha voluto prevedere che i funzionari già inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria potessero svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni lo ha disposto in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2020 e soltanto nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei sette posti istituiti negli istituti penali per minorenni ed inseriti nella dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia. Il legislatore ha poi precisato che tale possibilità viene concessa soltanto in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che disciplinano, non a caso, i *"Ruoli e le qualifiche"* dei dirigenti penitenziari e le modalità di *"Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria"*.

Questa Organizzazione Sindacale richiede, inoltre, che le funzioni di Direzione degli Istituti Penali per i Minorenni sin qui svolte dai dirigenti penitenziari attualmente già inseriti nel ruolo organico costituito presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità siano adeguatamente valorizzate e considerate nel corso delle procedure valutazione finalizzate al conferimento degli

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

superiori e di quelli dirigenziali non generali, applicando le *“Clausole di salvaguardia”* espressamente previste dall'articolo 28 D.Lgs. 15-2-2006 n. 63 recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154, che testualmente recita* *“1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza. 2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della progressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.”*

Circa le modalità di conferimento degli incarichi temporanei, si è preso atto che il D.M. in esame non modifica rispettivamente gli articoli 10 *“Incarichi temporanei”* e 11 *“Criteri per il conferimento di incarichi temporanei”* del D.M. 28.09.2019, relativo agli incarichi superiori e 5 *“Incarichi temporanei”* e 6 *“Criteri per il conferimento di incarichi temporanei”* del D.M. 28.09.2016, relativo agli incarichi dirigenziali di livello non generale. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di incarichi temporanei che riguarderanno *“la reggenza di istituti, uffici o servizi penitenziari che si aggiungono all'incarico principale”*. Essi, pertanto, stante l'urgenza di provvedere quanto prima alla copertura dei posti scoperti negli Istituti Penali per i Minorenni e considerata l'impossibilità di attribuirli in via definitiva ai dirigenti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che appartengono ad un diverso e separato ruolo dirigenziale, andranno attribuiti tenendo conto dei criteri già previsti dai citati Decreti Ministeriali. Ci riferiamo, in particolare, alle competenze ed alle capacità professionali dei dirigenti che saranno selezionati dal D.A.P., alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi da conferire negli Istituti Penali per i Minorenni, in relazione agli specifici programmi da realizzare nelle strutture penitenziarie minorili, all'attinenza alle funzioni assegnate, alla rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente, nonché alla salvaguardia delle esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, già previsti dalla normativa innanzi richiamata. Il rigoroso rispetto dei criteri di individuazione dei dirigenti ai quali affidare gli incarichi temporanei di direttore degli Istituti Penali per i Minorenni consentirà certamente di selezionare funzionari preparati e capaci, dotati di specifica attitudine e motivazione.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Si è preso atto, infine, che la bozza del D.M. in esame, all'articolo 5, prevede che gli incarichi dirigenziali, anche temporanei, conferiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi della Legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai dirigenti di istituto penitenziario preposti agli Uffici di Esecuzione Penale esterna o agli Istituti Penali per i Minorenni, saranno valutati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dei DD. MM. 28 settembre 2016, come modificati dall'articolo 4 del nuovo Decreto. Infatti, l'attuale inserimento del servizio prestato presso gli Istituti Penali per i Minorenni nella categoria dei titoli degli "Incarichi espletati" previsti nei due DD.MM. previgenti, consentirà di attribuire all'incarico di reggenza provvisorio la metà del punteggio previsto per l'incarico ricoperto in via esclusiva e di sottrarlo alla valutazione discrezionale della Commissione di Valutazione per il conferimento degli incarichi superiori ovvero del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale. Tale soluzione appare coerente sia con la finalità di riconoscere ai dirigenti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che assumeranno gli incarichi di reggenza temporanea un adeguato e congruo punteggio – comunque utile per gli ulteriori sviluppi di carriera- sia con quella di rendere appetibili le direzioni penitenziarie minorili, incentivando, con urgenza, la loro provvisoria copertura. Anche per questo appare opportuno, come innanzi richiesto, che – a parità di sede di incarico superiore o di I livello dirigenziale non generale - non vi sia alcuna disparità di trattamento e di valutazione tra le funzioni svolte presso gli Istituti penitenziari per adulti e quelli per i minorenni.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori contributi si coglie l'occasione per porgere
Cordiali Saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali*

Ai rappresentanti delle OO.SS. della
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità

Oggetto: Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63.
Invio verbale del 3 luglio 2019

Si trasmette il verbale redatto in occasione della riunione del 3 luglio 2019 concernente la materia in oggetto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso
Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Verbale di riunione del 3 luglio 2019

Oggi, 3 luglio 2019, alle ore 14.45 circa ha inizio presso la Sala Riunioni del DAP l'incontro con le Organizzazioni Sindacali rappresentative della Carriera Dirigenziale avente ad oggetto:

“Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63..”

Presiede la riunione il Direttore del Personale e delle Risorse, Dott. Massimo PARISI, sono presenti il Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Dott.ssa Ida DEL GROSSO ed il Dirigente dell'Ufficio III Dott.ssa Antonella IGNARRA.

Presiede per il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, il Direttore Generale del Personale Cons. Vincenzo STARITA, sono presenti anche la Dott.ssa Liliana DELLE CHIAIE, la Dott.ssa Patrizia TROIANO.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

DPS : Dott. GALATI

SIDIPE: Dott. PETRUZZELLI

UIL: Dott. ALGOZZINO

CISL: Sig. D'AMBROSIO, Dott. INGANNI

CGIL: Dott. PRESTINI

Il Dott. PARISI apre l'incontro e cede la parola al Cons. STARITA, il quale espone l'ordine del giorno, in particolare la bozza del decreto oggetto di discussione; rappresenta che le sedi con incarico superiore sono gli Istituti di Roma, Nisida e Milano e aggiunge che sono stati individuati come criteri la dimensione dell'istituto e la presenza del personale di ambo



Ministero della Giustizia

i comparti; evidenzia che i punteggi sono stati modificati e che nella trasmigrazione degli EPE le direzioni generali sono divenute 3, coprendo così una mancanza del sistema, le altre 2 (Ispettorato e Autorità Centrale) di 3° livello già graduati dal D.M. 2017. Ricorda che prima di questo decreto gli incarichi temporanei non attribuivano punteggi. Intende sanare ciò che andava sanato, per un buco normativo, presume che la procedura adottata sarà quella dell'interpello.

Il Dott. PARISI osserva che si è ritenuto di conferire punteggio inferiore a quello attribuito per gli istituti per adulti perché opportuno fare dei confronti anche se vi sono parametri diversi nella stessa organizzazione.

Il Dott. GALATI (DPS) chiede perché sia stata cambiata la denominazione, prevedendo incarichi di funzione di livello superiore; il Cons. STARITA replica che non si può immaginare un sistema ingessato con 7 dirigenti che passano da una Amministrazione all'altra senza differenziazioni e che i dirigenti d'istituto penale minorile hanno una carriera totalmente diversa.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) parla di ruoli impermeabili e aggiunge che i colleghi non resteranno nei minori poiché sono ruoli separati e vi sono delle norme transitorie.

Il Cons. STARITA considera errato parametrare i ruoli perché significa far passare l'idea che si possa transitare da un ruolo all'altro. Resta da capire perché un dirigente di EPE può arrivare ad un incarico superiore, mentre un dirigente di istituto penale minorile ha margini di carriera molto più ristretti. Aggiunge che l'unico punto di contatto resta la norma transitoria. Per gli incarichi superiori è necessario prevedere che detti incarichi dovranno essere attribuiti da una Commissione che sarà la stessa per gli EPE, fino alla modifica del decreto n. 63 del 2006 .

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) riconosce all'Amministrazione il merito di aver movimentato i dirigenti con permanenza ultradecennale, ma rappresenta il rischio per un dirigente di passare da una sede di primo livello (dopo una permanenza ultradecennale) ad una di secondo livello; chiede che fine abbiano fatto le fasi intermedie, riconosce l'ottimo lavoro svolto dalla Parte Pubblica, tuttavia chiede che tutte e 7 le sedi siano



Ministero della Giustizia

considerate di incarico superiore. Concorda comunque sui punteggi e sulla classificazione.

Il Cons. STARITA ravvisa un difetto nel pensare che lo stesso ragionamento valga per i dirigenti di UEPE.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) osserva che il decreto varrà per coloro che entreranno successivamente via concorso.

Il Dott. GALATI (DPS) parla di equivoco nato dall'errata scrittura del Decreto n° 63 e definisce inesistente la figura del Dirigente Superiore.

La Dott.ssa DELLE CHIAIE rappresenta che Il D.M. di oggi va ad integrare i 2 decreti del settembre 2016

Il Dott. PRESTINI (CGIL) trova duro comparare i due mondi, ma vista la complessità di gestione questi istituti minorili che appaiono davvero diversi dagli altri, trova corretto il ragionamento fatto sinora.

Il Dott. ALGOZZINO (UIL) è del parere che il lavoro (peraltro svolto egregiamente a suo dire), sin qui svolto è in funzione del futuro, chiede come ci si muoverà a livello dei dirigenti; rappresenta che vi sono istituti di notevole difficoltà, quali quello di Catania; chiede quali vantaggi avranno i direttori che – finito il loro mandato – torneranno in istituti per adulti. Occorre valutare se tali dirigenti avranno dei riconoscimenti.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) osserva che i criteri di mobilità non sono oggetto di contrattazione sindacale, sa che le OO.SS. vengono sentite in modo consultivo e non vincolante e ciò lo gratifica particolarmente. Invita a riflettere sulla reale necessità di rivedere gli incarichi temporanei (che non prevedono interpellato), attribuiti a tutt'oggi intuitu personae senza, sinora, ricorso di alcuno. Non ritiene necessario attribuire punteggi alla luce di quanto scritto nei 2 decreti; i criteri parlano di specializzazione e competenza, ricorda che i criteri sono già previsti dai DM esistenti, detti punteggi serviranno a vedere gratificato l'impegno aggiuntivo dei colleghi "in prestito". Si dice ossequioso delle norme in materia di incarichi e funzioni; si chiede se il punteggio di dirigenti *ex tunc* verrà attribuito o meno, dagli ultimi anni o da altra data; esprime contrarietà verso ogni



Ministero della Giustizia

scelta discrezionale, ricorda l'art. 2 decreto 272, aggiunge che il Beccaria presenta livelli inimmaginabili di complessità gestionale; preannuncia la consegna di una nota in cui espone la propria posizione. Vorrebbe mitigare la rigidità di un mero coefficiente numerico. Considera questo provvedimento un elemento innovativo rispetto ai due precedenti decreti con cui condivide la norma genetica. Propone equiparazione con i colleghi degli istituti per adulti, al 50% per i casi di reggenza.

Il Dott. GALATI (DPS) ritiene fondamentale sanare la questione dei colleghi in prestito al DGMC, attende i prossimi interpellati, considera importante avere un riconoscimento normato. Reputa il Decreto inutile perché già ve ne è uno per la sua categoria, chiede norma di collegamento quanti punti dare a chi opera nel DGMC; oggi si svolgono compiti superiori senza riconoscimenti, si creano funzioni per ruoli che non esistono. L'ordinamento non prevede più il 3° livello superiore, si è creato un mostro. La mancanza di una norma di collegamento per l'attribuzione del punteggio, crea danno e chiede un intervento particolarmente incisivo in questo senso, diversamente si rischia un contenzioso; sarebbe sufficiente anche un semplice passaggio sindacale, tutto il resto gli appare superfluo, pleonastico e dannoso.

La Dott.ssa IGNARRA ricorda che vi sono 2 decreti in merito, con il punteggio tabellare che si unisce a quello discrezionale.

Il Dott. PARISI osserva che il decreto consente di attribuire un punteggio a chi si assume un incarico aggiuntivo presso gli IPM. Esso costituisce una base per i criteri di conferimento di incarico.

Alle ore 16,45 i rappresentanti dell'O.S. CISL lasciano la riunione per impegni pregressi.

Preso atto del problema dell'incarico superiore e di 1° o 2° livello, si condivide la parte restante della bozza.

Il dr. Starita si riserva di decidere sul numero degli incarichi di livello superiore.

Il Dott. PARISI in mancanza di altri interventi chiude l'incontro alle ore 16.50.

IL VERBALEZZANTE
17/1/1984 - Sig. ...